



COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO
COMUNALE

INDICE SISTEMATICO

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art.2 - Informazione dei cittadini

Art.3 - Diffusione del regolamento

Capo II - ISTITUTO DEL DEFENSORE CIVICO COMUNALE

Art.4 -Istituzione – Finalità

Art.5 - Elezione

Art.6 - Durata in carica – Rielezione

Capo III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 7 – Funzioni

Art. 8 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

Art. 9 - Limitazione degli interventi

Art. 10 - Attivazione e conclusione degli interventi

Art. 11 - Diritto di accesso

Art. 12 - Esercizio delle funzioni

Art. 13 - Inadempienze – Provvedimenti

Capo IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 14 - Relazioni con il Consiglio comunale

Art. 15 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

Art. 16 - Rapporti con il Sindaco

Art. 17 - Rapporti con il Segretario comunale

Capo V - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 18 - Sede ed attrezzatura

Art. 19 - Servizio di segreteria – Istituzione

Art. 20 - Servizio di segreteria ~ Compiti

Art .21 - Oneri a carico del Comune

Capo VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art .22 - Rapporti con altri organi di difesa civica

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 - Entrata in vigore

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure relative allo svolgimento dell' attività del difensore civico, secondo quanto previsto dall ' art. 8 del] a legge 8 giugno 1990,n. 142 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune (art.57 septies).
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dallo statuto.
3. Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono, fra il Difensore civico ed il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.
- 4.11 regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

ART. 2

Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore Civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare,con le modalità stabilite per l'informazione della Comunità dal regolamento dei diritti di accesso.

2. L'informazione deve assicurare al cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo Ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3

Diffusione dei regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed al consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento al propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabile siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2 . Copia del presente regolamento sarà Inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro. alle di legge ed alle altre formazioni sociali che organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Cap. II

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 4

Istituzione – Finalità

1 .Lo statuto comunale con l'istituzione dei Difensore civico, assicura al cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'intervento dei Difensore Civico comunale può essere richiesto:

a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;

b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e

commerciali nel territorio comunale;

c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;

d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli Interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. L' intervento del Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

ART. 5

Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.

2. Entro cinque giorni ha di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.

3. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma la Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effetto inizio dell'esercizio delle sue funzioni. in conformità al presente regolamento.

4. In sede di prima applicazione, del nuovo Istituto, il Difensore civico entra in carica il giorno successivo alla formale notifica al Comune di approvazione del presente regolamento previa dichiarazione di accettazione al secondo la procedura di cui al comma 2,

ART. 6

Durata in carica - Rielezione

1 La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.

2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.

3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 7

Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990.n. 142.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore civico può intervenire relativamente, ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse al fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore civico comunale esercita a le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

6. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ART. 8

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell' esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sul soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale prestando lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta..

ART. 9

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

a) i Consiglieri comunali e circoscrizionali in carica nel Comune;

b) il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione comunale delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 7, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 7, da concessionari ed

appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

ART. 10

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico comunale, esperti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

ART. 11

Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 7, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 nel testo stabilito dall'art. 28 dei D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955) La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

ART. 12

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4 in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 7, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per n'muovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell' art. 7 richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettuata la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario comunale od il Presidente ed il Direttore dell'ente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contengono l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all' esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti

di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Compete al Segretario comunale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.

6. Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.

7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

8. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrati . vi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

ART. 13

Inadempienze – Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco od al Presidente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 7 che:

a) impedisca o ritardi, senza un , giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell' art. 12;

c) non rispetti il termine massimo per il componimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;

d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell' inosservanza;

e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Capo IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 14

Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione, sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Presidente del Consiglio il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa al Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.

3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime ai indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.

5. In casi di particolare o di urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

7. Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

ART. 15

Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

ART. 16

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

ART. 17

Rapporti con il Segretario comunale

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 12 per assicurare, che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Capo V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

ART. 18

Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

2. L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria stampanti telefono, telefax e quant'altro occorrente richiesto dal Difensore civico. È corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità.

3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:

a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;

b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

ART. 19

Servizio di segreteria – Istituzione

1. Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio Comunale viene proceduto alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. Le dotazione dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore civico comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio provveduto mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta comunale al Consiglio, evitando aumenti d'organico per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali.
2. All'assegnazioni del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Giunta comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
3. Il Difensore comunale segnala alla Giunta il personale assegnato a suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.
4. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionali, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

ART.20

Servizio di Segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento,
 - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 7, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

- c) richiede agli interessati i chiarimenti -1 l'integrazione della documentazione che risultino necessari,
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire dando agli stessi informazioni ed orientamenti nel casi che manifestano esulano dalla competenza del Difensore civico comunale.
- e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, e redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito al l'approfondimento effettuato;
- f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervento o deve intervenire il Difensore civico;
- g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

ART. 21

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant' altro necessario per e funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnali al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
- 3 La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle. la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

Capo VI

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 22

Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta Comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo '1 favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 46 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 ed esperite le procedure previste dallo statuto.

2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dall'entrata in carica del Difensore civico comunale.